

Relazione illustrativa e Relazione tecnicofinanziaria al contratto integrativo anno 2021

(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165
del 2001 e Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25)

PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE I - Relazione illustrativa

I.I - Modulo 1 - Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		PREINTESA DEL 03.12.2021
Periodo temporale di vigenza		01.01.2021 – 31.12.2021
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): PRESIDENTE: dott. Stefano SORAMEL – Segretario Comunale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UGL, CISAL Enti Locali FVG RSU aziendali Organizzazioni sindacali firmatarie della pre-intesa (elenco sigle): FP CGIL - CISAL EELL FVG - CISL R.S.U. Piasenzotto Cristina, Sbrizzi Paolo Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (elenco sigle): FP CGIL - CISAL EELL FVG - CISL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente dipendente del Comune di Pesian di Prato
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Materie rimesse alla contrattazione decentrata dal CCRL 15.10.2018
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno sulla costituzione del Fondo Sì, in data 19.11.2021 prot. 18457 È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno sulla contrattazione decentrata Sì, in data 27.12.2021 prot. 20723
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo

	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, con delibera G.C. n. 117 del 27.09.2021 e successivamente modificato ed integrato con delibera G.C. n. 150 del 01.12.2021. Gli Enti locali del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia applicano la disciplina regionale di cui all'art. 6 della LR 16/2010. La Giunta Comunale ha adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Prestazione giusta deliberazione n. 152 del 21.10.2019 così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 140 del 16.11.2020. La Giunta Comunale con deliberazione n. 151 del 21.10.2019 ha approvato il Regolamento disciplinante la PEO, così come modificato ed integrato dalla deliberazione n. 139 del 16.11.2020. Con la delibera G.C. n. 150 del 21.10.2019 è stato approvato il Sistema di Pesatura delle Posizioni Organizzative e con delibera G.C. n. 146 del 24.11.2021 è stata approvata la Graduazione e la Retribuzione di Posizione dei TPO. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 (ex art. 11 c. 2 D.Lgs. 150/2009 abrogato) Sì, con deliberazione G.C. n. 36 del 29.03.2021 è stato approvato il piano di prevenzione della corruzione triennio 2021–2023 contenente al suo interno il programma triennale per la trasparenza e l'integrità. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 Sì per quanto di competenza La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Relazione sulla Performance 2019 regolarmente validata dall'O.I.V. in data 24.12.2021
Eventuali osservazioni La Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 6 comma 6 della LR 16/2010, ha normato le modalità di valutazione della prestazione organizzativa e individuale del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché l'OIV.		

1.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Si rimanda all'articolato della Pre-intesa, allegata alla presente relazione.

b) **QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE**

Sulla base della contrattazione decentrata 2020 le risorse del fondo per la contrattazione decentrata vengono utilizzate nel seguente modo:

UTILIZZO	
DESTINAZIONI STABILI	
Progressioni	9.495,25
DESTINAZIONI VARIABILI	
Performance	24.793,63

LE RISORSE STABILI contrattabili vengono destinate a progressioni, tutte le VARIABILI distribuite in produttività.

c) **GLI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI, IN MODO DA RENDERE CHIARA LA SUCCESSIONE TEMPORALE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E LA DISCIPLINA VIGENTE DELLE MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il presente contratto decentrato origina dalla sottoscrizione del CCRL di comparto del 15.10.2018.

Abroga il contratto decentrato aziendale a carattere normativo 2019 – 2021.

d) **ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITÀ (COERENZA CON IL TITOLO III DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009, LE NORME DI CONTRATTO NAZIONALE E LA GIURISPRUDENZA CONTABILE) AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità come applicabili al personale del comparto unico regionale (capo V della LR 18/2016). Al personale si applica un sistema permanente di valutazione approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 152 del 21.10.2019, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 140 del 16.11.2020.

e) **ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE FINANZIATE CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PROGRESSIONI ORIZZONTALI – AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)**

Il contratto individua precisi limiti meritocratici per l'attribuzione delle progressioni. Le stesse vengono attribuite prevalentemente in base al sistema di valutazione solo parzialmente ponderato dall'elemento anzianità.

ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO, IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE), ADOTTATI

DALL'AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL TITOLO II DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009

I risultati attesi sono esplicitati nelle linee di indirizzo approvate nel PEG/PIANO DELLE
PERFORMANCE e sue variazioni.

f) ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI PER LA
MIGLIORE COMPrensIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO

La Giunta Comunale con atti n. 69 del 14.06.2021 e n. 72 del 21.06.2021 ha assegnato le
direttive al presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica.

Pasian di Prato, lì 27.12.2021



Il Segretario Comunale
dott. SORAMEL Stefano

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2020

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del
2001 e

Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25)

PARTE II – RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

In data 15.10.2018 è stato sottoscritto il CCRL di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016 – 2018 che all'art. 32 definisce la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la contrattazione decentrata è stato quantificato con determinazione del Vicesegretario Comunale n. 594 del 29.10.2021, secondo quanto disciplinato dall'art. 32 del CCRL 15.10.2018.

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13.11.2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € **56.430,95**:

SITUAZIONE AL 31/12/2016			
N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	TOTALE RISORSE STABILI
1	A	917,00	917,00
12	B	1.016,00	12.192,00
19	C	1.177,00	22.363,00
6	D	2.271,00	13.626,00
0	PLS	1.012,00	0,00
3	PLA	1.124,00	3.372,00
1	PLB	1.944,00	1.944,00
0	PLC	2.235,00	0,00
0	FA	1.092,00	0,00
0	FB	1.177,00	0,00
0	FC	2.271,00	0,00
42			54.414,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato a decorrere dal 01.01.2017, compresa la quota di 13 mensilità;

l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017. Le cessazioni avvenute sono di una unità di personale per l'anno 2018 e di una unità per l'anno 2019. Le somme che hanno portato incrementi al fondo ammontano complessivamente ad **€ 924,30**:

2018	279,76	
2019	644,54	
2020	1.092,65	
		2.016,95

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13.11.2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018: nessun incremento viene operato non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 commi 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito. Nessun incremento/decremento viene operato non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di **€ 56.430,95** sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI		
Personale in servizio	54.414,00	
Incrementi lett. D)	2.016,95	
Incrementi comma 8	0,00	56.430,95
Trasferimenti comma 9 /10	0,00	

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Con nota prot. n. 0024287/P del 01.10.2021, prot. Mun. n. 15732 di medesima data, la R.A.F.V.G. ha trasmesso l'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 32, commi 1 e 11, del CCRL del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia

Giulia – triennio normativo ed economico 2016-2018, evidenziando che l'importo di €. 586,00 dovrà essere preso a riferimento per la determinazione delle risorse variabili. Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, moltiplicando l'importo annuo di € 586,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni effettuate in sede di quantificazione delle risorse stabili sia sul fatto che l'importo viene considerato per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time), purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016 sia sul numero dei dipendenti presi a base di calcolo.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € **24.612,00**:

SITUAZIONE AL 31/12/2016			
N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse variabili	TOTALE RISORSE VARIABILI
1	A	586,00	586,00
12	B	586,00	7.032,00
19	C	586,00	11.134,00
6	D	586,00	3.516,00
0	PLS	586,00	0,00
3	PLA	586,00	1.758,00
1	PLB	586,00	586,00
0	PLC	586,00	0,00
0	FA	586,00	0,00
0	FB	586,00	0,00
0	FC	586,00	0,00
42			24.612,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni:

Non viene operato alcun incremento.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Viene operato l'incremento della somma di € **181,63** derivante da economie sul Fondo anno 2019.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 586,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13.11.2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di **€ 24.793,63** sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI		
Personale in servizio	24.612,00	
Incrementi lett. A)	0,00	
Incrementi lett. B)	181,63	24.793,63
Incrementi lett. C)	0,00	
Trasferimenti comma 9 e 10	0,00	

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6**Art. 32 comma 6 e 7**

A decorrere dalla data del 01.01.2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31.12.2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%. Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'Ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nel prospetto che segue, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammontava complessivamente ad **€ 60.348,57**, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Voce retributiva	Importi Stanziati nel 2016		Importi Stanziati nell'anno	
Indennità di turnazione (art. 3) - (precedente art. 54 CCRL 2002)	6.000,00	13.878,00	6.900,00	14.878,00
Indennità di reperibilità (art. 4) - (precedente art. 55 CCRL 2002)				
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5) - (precedente art. 56 CCRL 2002)				
Indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio, maneggio valori) (art. 6)			4.278,00	
precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002	1.000,00			
precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)	3.000,00			
precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)	900,00			
Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7) - (precedente art. 55 c. 1 lett. b L.R. 23/2007)				
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)				

Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26)		1.000,00
Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	778,00	500,00
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)	1.000,00	1.000,00
Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002		
Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002		
Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002		
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002)		
Indennità professionale insegnanti (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002		
Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002)		
Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)		
Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)		
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	1.200,00	1.200,00
Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004		
Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86 CCRL 2002		
Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004		
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006		
Altro: Specificare		
Altro: Specificare		
Altro: Specificare		
Altro: Specificare		
Altro: Specificare		
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a fondo)	25.875,00	30.622,81
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	4.747,81	
Lavoro Straordinario	15.847,76	15.847,76
Totali	60.348,57	61.348,57

Con delibera G.C. n. 69 del 14.06.2021 la Giunta Comunale ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dalle OO.SS. e dalle RSU, di cui alla nota prot. n. 9156 del 04.06.2021 di aumentare il fondo fino alla percentuale massima del 25%, stanziando un importo pari ad € 1.000,00. L'importo di € 1.000,00 messo a disposizione dall'Amministrazione sarà impiegato per l'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale.

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 01.01.2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo, che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01.08.2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998. Il Fondo ammonta ad € 15.847,76.

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

RISORSE STABILI		
Personale in servizio	54.414,00	
Incrementi lett. D)	2.016,95	56.430,95
Incrementi comma 8	0,00	
Trasferimenti comma 9 /10	0,00	
RISORSE VARIABILI		
Personale in servizio	24.612,00	
Incrementi lett. A)	0,00	
Incrementi lett. B)	181,63	24.793,63
Incrementi lett. C)	0,00	
Trasferimenti comma 9 e 10	0,00	
		81.224,58

II.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono somme afferenti al fondo contabilmente allocate all'esterno dello stesso.

Si è provveduto ad allocare le risorse di bilancio finalizzate al riconoscimento delle voci di cui all'art. 32, comma 6 del CCRL 15/10/2018 in un capitolo articolato con medesima codifica di quello ospitante il Fondo risorse stabili e variabili.

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi del comma 2 dell'art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale.

All'art. 32 comma 4 del CCRL 15.10.2018 è previsto che a fondo vengano imputate nella loro interezza gli oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite al 31.12.2017 che, per l'anno 2021 sono quantificate in € 46.935,70. Tale importo è sottratto alla contrattazione integrativa.

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto decentrato 2020 le seguenti poste afferenti al fondo per le risorse decentrate:

CONTRATTABILI 2020	
STABILI	56.430,95
stabili al momento non contrattabili	0,00
PROGRESSIONI (già attribuite)	-46.935,70
SOMME utilizzabili per progressioni	9.495,25
RESTI DA STABILI da utilizzare in produttività	0,00
VARIABILI in produttività	24.793,63
SOMME utilizzabili in produttività	24.793,63

La contrattazione destina tutte le risorse stabili disponibili per le progressioni, così come tutta la parte variabile in produttività, secondo i criteri previsti dal sistema vigente di misurazione delle performance.

Gli istituti giuridici ed economici relativi ad indennità, nel rispetto della previsione del CCRL del 15.10.2018, vengono imputati a carico del bilancio dell'Ente. L'importo è quantificato in €14.878,00.

Nel 2021 verranno attribuite le seguenti indennità:

A) INDENNITA' DI DISAGIO (art. 6, comma 1, lettera a) CCRL 15.10.2018

Le parti concordano di individuare le seguenti condizioni particolarmente disagiate per l'esercizio di attività lavorative:

- orario ordinario articolato con prestazioni di servizio mattutino e pomeridiano interrotte con pause prolungate dovute alla specifica mansione.

Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro in condizioni di particolari disagio compete, per le sole giornate in cui sono effettivamente adibiti alle prestazioni lavorative di cui sopra, un'indennità di disagio determinata in € 1,50 giornalieri, e corrisposti per le sole giornate in cui sono effettivamente adibiti a tali prestazioni; viene invece confermato il compenso per la reperibilità in € 10,00 per evento.

B) INDENNITA' DI RISCHIO (art. 6, comma 1, lettera b) CCRL 15.10.2018

Le prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale che danno titolo all'indennità di rischio sono le seguenti:

- prestazioni di lavoro con impiego di automezzi e altri veicoli per trasporto di persone o cose;
- lavori di manutenzione o pulizia stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico;
- esposizione diretta con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati;
- esposizione a rischi di contrazione di malattie infettive;
- prestazioni lavorative che prevedano contatto con agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi etc.;
- esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici elettrici a motore etc.;

- esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature anche non permanenti;

L'indennità viene determinata in € 1,50 giornalieri. e erogata dietro certificazione del Titolare di Posizione Organizzativa in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'effettiva esposizione continua e diretta e per le giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi sopra indicati.

C) MANEGGIO VALORI (art. 6, comma 1, lettera e) CCRL 15.10.2018

Ai dipendenti designati "agenti contabili" adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggi di valori di cassa compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, determinata come segue:

- Economo comunale € 2,00 giornalieri;
- Maneggio valori € 1,00 giornalieri.

L'indennità viene erogata annualmente a consuntivo per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito a detto servizio, dietro presentazione di apposita certificazione del Titolare di Posizione Organizzativa recante l'indicazione specifiche previste. L'erogazione della presente indennità è subordinata all'atto di nomina.

D) INDENNITA' DI RESPONSABILITA' (art. 21 comma 2 lettera i) del CCRL

01.08.2002 come aggiunto dall'art. 30, comma 2 del CCRL 26.11.2004)

Al personale di categoria B e C a cui siano attribuiti con atto formale da parte del Titolare di P.O. gli incarichi di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale è corrisposta l'indennità secondo la seguente graduazione:

CATEGORIA	AREA	FATTISPECIE	IMPORTO
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe	€ 100,00
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe - Ufficiale Elettorale	€ 150,00
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe - Ufficiale di Stato Civile (delega parziale)	€ 200,00
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe - Ufficiale di Stato Civile (delega totale)	€ 250,00
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe - Ufficiale di Stato Civile (delega parziale) - Ufficiale Elettorale	€ 250,00
B e C	Servizi Demografici	- Ufficiale d'Anagrafe - Ufficiale di Stato Civile (delega totale) - Ufficiale Elettorale	€ 300,00

E) INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 21, comma 3 lettera e) del CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1 CCRL 26.11.2004)

Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui alla presente lettera si individua la seguente fattispecie la cui elencazione è esaustiva:

CATEGORIA	AREA	FATTISPECIE	IMPORTO
-----------	------	-------------	---------

PLB	Polizia Municipale	Funzione di Vice-Comandante del Corpo di Polizia Locale	€ 1.000,00
-----	--------------------	---	------------

L'indennità viene conferita con decreto del Titolare di Posizione Organizzativa e l'erogazione avviene a consuntivo e dietro certificazione del T.P.O. in ordine all'effettivo svolgimento delle attività per le quali viene riconosciuta.

F) INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
(art. 26 del CCRL 15.10.2018)

Al personale di Polizia Locale che non risulta incaricato di posizione organizzativa e che, in via continuativa, svolge la propria prestazione ordinaria in servizi esterni di vigilanza, compete un'indennità giornaliera commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle medesime attività, per un importo pari ad € 2,00.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, si intende per servizio esterno quello pari a minime tre ore giornaliere certificate e per un numero di giornate pari ad almeno il 60% dei giorni effettivamente lavorati nel mese.

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono quote di fondo ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva.

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo – progressioni già attribuite	€ 46.935,70
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, sezione II.2.2	€ 39.671,63
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione II.2.3	0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).	€ 86.607,33

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nel richiamare nuovamente il comma 1 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 *“viene considerato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della LR 37/2017”* con la presente certificazione si dà atto che relativamente al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020, l'articolo 10, comma 17 della Legge Regionale n. 23 del 27.12.2019 *“Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”* recita *“Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti Locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento*

accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016".

Con nota prot. n. 7235/P del 12.02.2020 avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili", la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione della Regione FVG, al punto D) fornisce le seguenti precisazioni: *"Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.*

I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 richiamato al punto A) della presente nota".

Il punto A) sopracitato, conferma che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli articoli 22 e 49, comma 3, della L.R. 18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016.

Si rimanda alle sezioni II.1.3

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Si rimanda alla sezione II.1.5.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Si rimanda alla sezione II.2.6.

II.4.3 - Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il totale del fondo (risorse stabili e variabili) è stanziato in apposito capitolo del bilancio 2021 ove trovano diversa evidenza gli impegni afferenti alla parte stabile e quelli afferenti alla parte variabile.

Le indennità ed il lavoro straordinario trovano stanziamento in un capitolo diverso da quello del Fondo pur avendo la medesima classificazione.

I fondi per oneri riflessi su indennità afferenti al Fondo salario accessorio sono allocati in apposito capitolo.

Le somme IRAP sono stanziate in apposito capitolo per le liquidazioni dell'intero ente.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Ulteriori Osservazioni

Nessuna

Pasian di Prato, lì 27.12.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa BEVILACQUA Samantha

